

MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2020

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 settembre 2020, n. 1

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un professionista – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Omesso autonomo e completo accertamento di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso - Esposto del professionista al Consiglio di Disciplina di Roma nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dieci giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Insussistenza di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015: art. 6, comma 1, 11, comma 3, art. 22;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005: artt. 6, 50;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 16, 26, comma 3.

Il dispositivo della sentenza penale non è sufficiente per fondare un compiuto giudizio di responsabilità deontologica e, in particolare, per valutare il grado di responsabilità deontologica; infatti, il solo dispositivo di sentenza non consente di prendere contezza dei vari elementi di fatto, soggettivi ed oggettivi, che caratterizzano la condotta dell'incolpato e che influenzano quella responsabilità.

La delicata funzione disciplinare va esercitata nel rispetto della legge e in considerazione delle cautele che la prassi, la giurisprudenza e la dottrina insegnano e suggeriscono. Ciò nonostante, l'approvazione di una delibera, che abbia alcune carenze nell'istruttoria e nella motivazione, non costituisce comportamento che emerga sul piano della responsabilità deontologica.

L'eventualità che atti disciplinari degli Ordini locali siano impugnati ed eventualmente annullati in sede nazionale costituisce lo svolgersi fisiologico della potestà disciplinare da parte dell'Ordine nel suo complesso e non determina, di per sé sola, responsabilità disciplinari a carico dei Consiglieri che abbiano adottato la delibera in sede locale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 settembre 2020, n. 2

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un professionista – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Omesso autonomo e completo accertamento di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso - Esposto del professionista al Consiglio di Disciplina di Roma nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per dieci giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Insussistenza di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015: art. 6, comma 1, 11, comma 3, art. 22;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005: artt. 6, 50;

Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 16, 26, comma 3.

Il dispositivo della sentenza penale non è sufficiente per fondare un compiuto giudizio di responsabilità deontologica e, in particolare, per valutare il grado di responsabilità deontologica; infatti, il solo dispositivo di sentenza non consente di prendere contezza dei vari elementi di fatto, soggettivi ed oggettivi, che caratterizzano la condotta dell’incolpato e che influenzano quella responsabilità.

La delicata funzione disciplinare va esercitata nel rispetto della legge e in considerazione delle cautele che la prassi, la giurisprudenza e la dottrina insegnano e suggeriscono. Ciò nonostante, l’approvazione di una delibera, che abbia alcune carenze nell’istruttoria e nella motivazione, non costituisce comportamento che emerga sul piano della responsabilità deontologica.

L’eventualità che atti disciplinari degli Ordini locali siano impugnati ed eventualmente annullati in sede nazionale costituisce lo svolgersi fisiologico della potestà disciplinare da parte dell’Ordine nel suo complesso e non determina, di per sé sola, responsabilità disciplinari a carico dei Consiglieri che abbiano adottato la delibera in sede locale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 settembre 2020, n. 3

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Alessandro Clò; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un professionista – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Omesso autonomo e completo accertamento di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso - Esposto del professionista al Consiglio di Disciplina di Roma nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per dieci giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Insussistenza di una responsabilità disciplinare - Accoglimento del ricorso.

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015: art. 6, comma 1, 11, comma 3, art. 22;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005: artt. 6, 50;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 16, 26, comma 3.

Il dispositivo della sentenza penale non è sufficiente per fondare un compiuto giudizio di responsabilità deontologica e, in particolare, per valutare il grado di responsabilità deontologica; infatti, il solo dispositivo di sentenza non consente di prendere contezza dei vari elementi di fatto, soggettivi ed oggettivi, che caratterizzano la condotta dell'incolpato e che influenzano quella responsabilità.

La delicata funzione disciplinare va esercitata nel rispetto della legge e in considerazione delle cautele che la prassi, la giurisprudenza e la dottrina insegnano e suggeriscono. Ciò nonostante, l'approvazione di una delibera, che abbia alcune carenze nell'istruttoria e nella motivazione, non costituisce comportamento che emerga sul piano della responsabilità deontologica.

L'eventualità che atti disciplinari degli Ordini locali siano impugnati ed eventualmente annullati in sede nazionale costituisce lo svolgersi fisiologico della potestà disciplinare da parte dell'Ordine nel suo complesso e non determina, di per sé sola, responsabilità disciplinari a carico dei Consiglieri che abbiano adottato la delibera in sede locale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 settembre 2020, n. 4

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Sentenza di condanna per reato di usura – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo professionale – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccezione della violazione del diritto di difesa per mancata ricezione delle comunicazioni relative all'apertura del fascicolo e del procedimento disciplinare - Revoca del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina territoriale con riapertura dell'istruttoria e rimessione in termini del professionista – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice penale, artt. 81 e 644, comma 1;

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 09/04/2008: art. 6, commi 1 e 3, 11, commi 1, 2 e 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 7, 9 e 13;

Codice di procedura civile, Art. 100, 139.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa, ma, altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c, applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

Si verifica la carenza d'interesse alla decisione ogni qualvolta intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 5

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi, c. Collegio n.1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Decesso del ricorrente - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 50, comma 10 e 55;

Codice Penale, artt. 368, 648;

Codice di Procedura Penale, art. 653;

Codice Deontologico del 9 aprile 2008, artt. 6, commi 1 e 3, 11, commi 1, 2 e 3;

Corte di Cassazione 28 gennaio 1984, n. 674.

L'avvenuto decesso del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere in ragione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull'impugnazione.

Il diritto ad impugnare una sanzione disciplinare è infatti riconosciuto al soggetto "interessato", per cui deve intendersi l'incolpato, oltre che al Pubblico Ministero per la tutela dell'interesse Pubblico.

Nell'ipotesi di decesso dell'incolpato dopo la comminazione della sanzione disciplinare, la natura strettamente personale della stessa esclude che possano ravvisarsi successori interessati ad impugnarla o a proseguire il procedimento di impugnazione già avviato dall'incolpato prima del decesso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 6

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli, c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto nei confronti di due professionisti – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Codice Deontologico artt. 6, 8, comma 6 e 11;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55;

Regolamento recante il Codice delle Sanzioni disciplinari, art. 14;

L. n. 247 del 2012, art. 61;

R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 10.

La legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse.

La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

L'esponente non ha dunque la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti disciplinari irrogati ai professionisti, né il Consiglio di Disciplina Nazionale avrebbe, rispetto alla presente impugnativa, il potere decisorio riconosciutogli dall'art. 55 predetto solo con riferimento alle impugnazioni presentate dagli interessati e dal Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 7

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.

Comunicazione di rinvio a giudizio di un professionista da parte della Procura – Apertura di un procedimento disciplinare - Delibera di sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito dell'appello penale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Codice Deontologico artt. 8, 11, 17 e 22;

Codice penale, artt. 40 e 110;

Codice civile artt. 2403 e 2634;

Codice di Procedura Penale, art. 530 comma 2.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 29, lett. i), 51, 52, 53, 55;

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha il potere di decidere in via amministrativa i ricorsi presentati avverso le deliberazioni "in materia disciplinare", per cui si intendono le decisioni assunte ai sensi degli artt. 51 (astensione e ricusazione), 52 (sanzioni disciplinari) e 53 (sospensione cautelare) del D. Lgs. n. 139 del 2005 (si veda art. 55 del medesimo decreto) e non avrebbe pertanto, rispetto all'impugnazione proposta dal ricorrente, il potere di trattare e decidere il ricorso.

Nel procedimento amministrativo, qual è quello che si instaura a seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare, gli atti endoprocedimentali non sono del resto di regola impugnabili in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola - salvo situazioni eccezionali che non ricorrono nel caso di specie - imputabile all'atto che conclude il procedimento (tra le tante Cass. civ. Sez. Unite Ord., 23 maggio 2019, n. 13985; Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 8

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.

Comunicazione di rinvio a giudizio di una professionista da parte della Procura – Apertura di un procedimento disciplinare - Delibera di sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito dell'appello penale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Codice Deontologico artt. 8, 11, 17 e 22;
Codice Penale, artt. 40 e 110;
Codice Civile artt. 2403 e 2634;
Codice di Procedura Penale, art. 530 comma 2.
D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 29, lett. i), 51, 52, 53, 55.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha il potere di decidere in via amministrativa i ricorsi presentati avverso le deliberazioni “in materia disciplinare”, per cui si intendono le decisioni assunte ai sensi degli artt. 51 (astensione e ricusazione), 52 (sanzioni disciplinari) e 53 (sospensione cautelare) del D. Lgs. n. 139 del 2005 (si veda art. 55 del medesimo decreto) e non avrebbe pertanto, rispetto all'impugnazione proposta dal ricorrente, il potere di trattare e decidere il ricorso.

Nel procedimento amministrativo, qual è quello che si instaura a seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare, gli atti endoprocedimentali non sono del resto di regola impugnabili in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola - salvo situazioni eccezionali che non ricorrono nel caso di specie - imputabile all'atto che conclude il procedimento (tra le tante Cass. civ. Sez. Unite Ord., 23 maggio 2019, n. 13985; Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 9

Presidente f.f. e Rel. Vito Montanaro; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Comunicazione di rinvio a giudizio di un professionista da parte della Procura – Apertura di un procedimento disciplinare - Delibera di sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 29, lett. i), 50, comma 2, 51, 52, 53, 55;
Codice penale artt. 40, comma 2, 81 cpv, 110;
Codice Civile, art. 2622 c. 1, 3 e 4;
Codice Deontologico della Professione entrato in vigore il 1° maggio 2008, artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi 1 e 3, 7, comma 3 e 11, commi 1 e 3;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 21 e 25;
D.P.R. 137/2012, art. 8.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha il potere di decidere in via amministrativa i ricorsi presentati avverso le deliberazioni “in materia disciplinare” per cui si intendono le decisioni assunte ai sensi degli artt. 51 (astensione e ricusazione), 52 (sanzioni disciplinari) e 53 (sospensione cautelare) del

D. Lgs. n. 139 del 2005 (si veda art. 55 del medesimo decreto) e non avrebbe pertanto, rispetto all'impugnazione proposta dal ricorrente, il potere di trattare e decidere il ricorso.

Nel procedimento amministrativo, qual è quello che si instaura a seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare, gli atti endoprocedimentali non sono del resto di regola impugnabili in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola - salvo situazioni eccezionali che non ricorrono nel caso di specie - imputabile all'atto che conclude il procedimento (tra le tante Cass. civ. Sez. Unite Ord., 23 maggio 2019, n. 13985; Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 10

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Alessandro Clò; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quindici giorni - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rinuncia al ricorso - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di Procedura Civile, artt. 100 e 306;

D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 84.

L'atto di rinuncia al ricorso manifesta il venir meno dell'interesse del professionista al ricorso.

Ne deriva che, in analogia alle norme che disciplinano la rinuncia agli atti nel processo civile e in quello amministrativo (art. 306 c.p.c. e art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2010), il venir meno dell'interesse al ricorso determina l'estinzione del procedimento. Ed infatti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l'interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l'azione non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

Non essendovi nel presente procedimento altre parti costituite, non è richiesto che la rinuncia agli atti del ricorrente sia accettata (art. 306 Cod. Proc. Civ.) o che vi sia una non opposizione alla stessa (art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2010).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 11

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Secondo Collegio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

Inadempimento dell'obbligo formativo – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Revoca del provvedimento emesso nei confronti del professionista – Revoca del ricorso - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di Procedura Civile, art. 100.

La revoca del provvedimento emesso nei confronti del professionista ha determinato la cessazione della materia del contendere in ragione del venir meno dell'interesse al ricorso del professionista.

L'interesse ad agire è infatti una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

Non sussiste alcun interesse all'annullamento di un provvedimento già eliminato dal mondo giuridico (Tar Lazio, Roma, sez. III, 29 gennaio 2015 n.1658) e si verifica la carenza d'interesse alla decisione ogni qualvolta intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa.

In particolare, si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 12

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara.

Mancato versamento dei contributi di iscrizione all'Albo – Avvio di un procedimento disciplinare – Provvedimento di sospensione per morosità - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Pagamento dei contributi - Revoca immediata del provvedimento di sospensione per morosità – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 12, co. 1, lett. p), 29, co. 1 lett. h), 36, co. 1, lett. c), 52, co. 1 lett. b) e 54, co. 1;

Regolamento per la riscossione dei contributi, art. 8, comma 3;

Costituzione Italiana, art. 3;

Codice di Procedura Civile, art. 100.

La revoca del provvedimento di sospensione per morosità adottato dal Collegio di Disciplina Territoriale determina la cessazione della materia del contendere in ragione del venir meno dell'interesse all'opposizione del professionista.

L'interesse ad agire è infatti una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

In particolare, si ravvisa cessazione della materia del contendere allorché l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 13

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista – Presunta violazione delle norme di deontologia professionale – Invito a comparire in fase pre-istruttoria - Insussistenti condizioni per configurare violazioni deontologiche da parte dell'iscritto – Provvedimento di archiviazione immediata del fascicolo disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Contestazione della mancata terzietà dei membri del Collegio di Disciplina giudicante da parte dell'esponente - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Codice Deontologico, artt. 6, 7, 11, 15 e 16;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 49, co. 3, 51 e 55;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 6.

Codice di procedura civile, artt. 51 e 52.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

L'esponente non ha la legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento di archiviazione del fascicolo disciplinare aperto nei confronti del professionista, né di contestare la mancata terzietà dei membri del Collegio di Disciplina giudicante, potere riconosciuto solo a chi è parte nel procedimento disciplinare (cfr. art. 51 del D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 6 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e artt. 51 e 52 c.p.c. applicabili al procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 49, comma 3 del D. Lgs. n. 139 del 2005).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 14

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Esposto nei confronti di un professionista – Provvedimento di archiviazione immediata del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Intervento accordo transattivo - Rinuncia al ricorso - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 8;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55;

Codice di Procedura Civile, art. 100.

L'atto di rinuncia al ricorso formulato dall'esponente manifesta il venir meno dell'interesse al ricorso e ciò determina l'estinzione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l'interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l'azione non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

Non essendovi nel presente procedimento altre parti costituite, non è richiesto che la rinuncia agli atti del ricorrente sia accettata (art. 306 Cod. Proc. Civ.) o che vi sia una non opposizione alla stessa (art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2010).

Si ribadisce inoltre che, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione a ricorrere al Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare è riconosciuta all'"interessato", per cui deve intendersi il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare, e al Pubblico Ministero, portatore del pubblico interesse. La legittimazione ad impugnare non è invece riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

L'esponente non ha dunque la legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento di archiviazione del fascicolo disciplinare aperto nei confronti del professionista, né il Consiglio di Disciplina Nazionale avrebbe il potere decisorio riconosciutogli dall'art. 55 solo con riferimento alle impugnazioni presentate dall'interessato e dal Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 settembre 2020, n. 15

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio "C" del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Notizia di stampa a carico di un iscritto relativa alla accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari –

Casellario Giudiziale - Apertura del procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un anno – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Revoca della misura degli arresti domiciliari - Annullamento in autotutela del provvedimento emesso da parte del Collegio di Disciplina territoriale - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 36, comma 1 lett. b) e c);
Codice di Procedura Civile, art. 100 c.p.c.

L'annullamento d'ufficio in autotutela del provvedimento disciplinare adottato dal Collegio di Disciplina Territoriale determina la cessazione della materia del contendere in ragione del venir meno dell'interesse al ricorso del professionista.

L'interesse ad agire è infatti una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

In particolare, si ravvisa cessazione della materia del contendere allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulla o comunque riforma in maniera soddisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso.